



Quaderni dell' RAGRO

documenti
e studi

oedipus
5, ottobre 2014-15



Una lezione di medicina in un'università medievale (miniatura dalla Chirurgia di Ruggiero da Frugardo).

L'ars medica nella legislazione del Regno di Sicilia

Dai Normanni agli Svevi (XII-XIII sec.)

La legislazione normanna (XII sec.)¹ si preoccupò di disciplinare l'esercizio dell'attività medica, prevedendo, in tre costituzioni regie, gravi sanzioni per coloro che esercitavano abusivamente tale professione e preparavano medicinali inutili, o nocivi, per la salute. Come primo atto, i sovrani stabilirono la necessità di ottenere una pubbli-

¹ La legislazione del Regno di Sicilia, in epoca normanna, è racchiusa nelle Assise di Ariano, un "codice" promulgato, presumibilmente, nel 1140. Questo preziosissimo documento di sapienza giuridica ci è pervenuto integro, in due differenti versioni, contenute in due distinti manoscritti: il *Codice Vaticano* 8782 e il *Codice Cassinese* 468. Bisogna precisare che il contenuto delle Assise fu trasfuso interamente da Federico II, nel 1231, nel *Liber Constitutionum*, assieme ad alcune "Novelle" dei successori di Ruggero II (1105-1154), che promulgò le Assise. Queste costituirono, a lungo, il pilastro della vita giuridica del Regno di Sicilia, rappresentando una raccolta completa di norme di diritto pubblico e privato che pose ordine al marasma giuridico dei secoli precedenti, imponendo il principio della volontà sovrana quale unica fonte del diritto della comunità e riducendo il precedente diritto, longobardo e bizantino, a fonte sussidiaria destinata a supplire le lacune della legge regia, senza alcuna possibilità di derogare da essa. Per il testo delle Assise e la relativa traduzione in italiano, si veda O. Zecchino, *Le Assise di Ariano*, Di Mauro, Cava de' Tirreni 1984.

ca licenza², previo apposito esame, per l'esercizio dell'attività medica, da parte di coloro che volevano iniziare tale professione. L'abuso era punito con il carcere e la confisca dell'intero patrimonio:

"Quisquis ammodo mederi voluerit, officialibus et vicibus nostri se presentet eorum discutiendus iudicio. Quod si tua temeritate presumpserit, carcere costringatur, bonis eius omnibus publicatis. Hoc autem prospectum est, ne quilibet nostro regno subiecti periclitentur imperitia medicantum³".

Nel caso di produzione, commercio e somministrazione di pozioni nocive, o meno, ma dannose per la salute e tali da provocare alterazioni del normale equilibrio psico-fisico, la pena poteva arrivare fino alla morte. Si badi che, talvolta, la dannosità di un medicamento o pozione non dipendeva dalla natura intrinsecamente dannosa o velenosa dello stesso, ma dalla maniera approssimativa con cui la pozione era confezionata. Di solito, ci si serviva di cofanetti in legno, oppure in oro e argento, o anche in metallo e osso, senza alcun rivestimento interno che proteggeva il farmaco da dannose contaminazioni⁴.

La sanzione riguardava la preparazione e il commercio di tali preparati, velenosi o afrodisiaci, a prescindere dal fatto che si fosse verificato l'evento dannoso connesso a tali condotte⁵:

"Mala et noxia medicamenta ad alienados animos, seu venena quis dederit, vendiderit, habuerit, capitali feriat. Poculum amatorium vel aliquem cibum noxium quisquis instruxerit, etiam si neminem leserit impunis non erit⁶".

2 Emerge, dunque, la necessità, in epoca normanna, di salvaguardare un bene individuale e, al contempo, collettivo, come la salute, disciplinando le modalità di accesso a tale professione che, fino a quel momento, erano state alquanto libere ed approssimative. Infatti, oltre a studiare sui libri, l'apprendista medico seguiva sul campo il proprio maestro, coadiuvandolo nelle visite, operazioni e preparazione di pozioni medicamentose (lo stesso confine, allora, tra medico e "farmacista" era alquanto nebuloso). La pratica della professione non contemplava, pertanto, il rilascio di alcun diploma o attestato e, di conseguenza, non vi era alcun controllo sulla preparazione dei medici. Sul punto, G. Cosmacini, *L'arte lunga*, Laterza, Bari 1997, pp. 180 ss., e S. De Renzi, *Storia documentata della scuola medica di Salerno*, Ripostes, Avellino 2002, pp. 301 ss.

3 Const. *De mederi volentibus*: "Chiunque, da questo momento, voglia esercitare la professione medica, si presenti al cospetto dei nostri ufficiali e di coloro che ne fanno le veci, sottoponendosi al loro esame. Se, poi, con temerarietà abbia voluto osare, sia condannato al carcere e i suoi beni confiscati. Ciò, in verità, è stabilito affinché nessun suddito del nostro Regno corra rischi per l'imperizia dei medici", in O. Zecchino, *Le Assise cit.*, pp. 59 ss.

4 G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 180 ss.

5 Ad essere sanzionata, dunque, non era tanto la condotta materiale atta a provocare il danno, secondo un principio di causalità adeguata (l'atto come *conditio sine qua non* dell'effetto), quanto l'intenzione di nuocere, il *dolus malus* (ove fosse adeguatamente provato).

6 Const. *De poculo*: "Chiunque abbia dato, venduto o posseduto filtri malefici e nocivi, o veleni, atti a provocare turbamenti psichici, sia colpito con sentenza capitale. Chiunque avrà preparato filtri di amore, o altre sostanze nocive, non resterà impunito anche se non avrà procurato danno ad alcuno". O. Zecchino, *Le Assise cit.*, p. 63.

“Mala et noxia medicamenta ad alienandos animos, seu venena qui dederit, vendiderit, habuerit capitali sententia feriatur”⁷”.

La severità di tali normative⁸ si spiega se si tiene conto che, ben prima dei progressi medico-farmacologici del XVIII-XIX sec., le cause e i rimedi delle patologie erano ancora in gran parte sconosciuti, così come le effettive proprietà dei vegetali⁹, degli elementi animali¹⁰ e minerali¹¹ utilizzati per la preparazione delle pozioni; spesso le terapie non erano adeguate, con la conseguenza che le proprietà di un farmaco erano efficaci per patologie diverse da quelle cui la pozione era applicata, o inefficaci, ma producevano effetti mortali e dannosi se adoperati in modo errato¹².

La scelta di un vegetale o un minerale, nella confezione di un preparato medicamentoso, era, talvolta, erroneamente determinata dalla sua morfologia, cioè dalla convinzione che quell'elemento andava bene ed era efficace perché evocava, nella sua forma naturale, la morfologia dell'uomo o del suo organo ammalato¹³.

Inoltre, si tenga presente il confine, all'epoca non ben delineato, tra scienza me-

7 Const. *De noxiis medicaminibus*: “Chiunque abbia dato, venduto o posseduto filtri malefici o nocivi, atti a procurare turbamenti psichici, o veleni, sia punito con la pena capitale”. O. Zecchino, *Le Assise* cit., pp. 92 ss.

8 La *ratio* della disciplina esposta nel testo, relativa all'esercizio della professione medica e alla produzione di preparati medicamentosi, aveva non solo una valenza etico-giuridica legata alla necessità di sanzionare pratiche magiche e il cattivo uso delle conoscenze mediche, ma serviva anche a tutelare un interesse collettivo, quello alla salute e alla salubrità dell'ambiente che, timidamente, faceva capolino nella legislazione medievale. Non è un caso, tra l'altro, che Federico II (1198-1250) abbia dettato un'apposita costituzione contro l'inquinamento dell'aria da getto abusivo di rifiuti o da illecita sepoltura di cadavere, minacciando gravi sanzioni pecuniarie. Const. *De conservatione aeris*, in *Historia Diplomatica Frederici Secundi*, Paris MDCCCLIV, vol. IV: “*Salubritatem aeris divino iudicio reservatam studio provisionis nostre in quantum possumus disponimus conservare; mandantes ut nulli amodo liceat in aquis cuiuslibet civitatis vel castris vicinis linum vel canapam ad macerandum ponere, ne ex eo aeris dispositio corrumpatur. Quod si fecerit, linum ipsum immissum et canapum amittat et curie applicentur. Sepulturas etiam mortuorum profundas quantum mensura dimidie canne protenditur, esse iubemus. Si quis contra fecerit, unum augustalem curie nostre componat. Cadavera etiam et coria quorum que fetorem faciunt extra terram ad quartam partem milliaris vel in mari aut flumine protici debere mandamus. Si quis autem contra hec fecerit, pro canibus aut magnis animalibus que maiora sunt canibus unum augustalem, pro minoribus vero dimidium curie nostre componat*”. “Disponiamo, con la nostra previdenza, di tutelare, per quanto possibile, la salubrità dell'aria, preservata dal giudizio divino, comandando che, d'ora in poi, a nessuno sia permesso gettare a macerare il lino o la canapa nelle acque vicine a qualsiasi città o castello, affinché non sia corrotta l'aria. Se qualcuno abbia fatto ciò, sia ridotto in schiavitù della curia, dopo aver rimosso il lino e la canapa ivi buttati. Stabiliamo che anche le sepolture dei morti siano profonde e si estendano, in profondità, nella misura di una mezza canna. Se qualcuno abbia fatto il contrario versi alla nostra curia un augustale. Anche le carogne e le pelli che producono fetore comandiamo che siano gettate fuori dalla terra, nel fiume o nel mare, ad un quarto di miglio. Se qualcuno abbia fatto il contrario versi alla nostra curia un augustale per i cani e gli animali più grandi, la metà per i più piccoli”.

9 Delle piante officinali erano adoperate varie parti, dalla radice al fusto.

10 Come il grasso d'oca e le corna di cervo.

11 Per esempio le argille.

12 G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 180 ss.

13 Si tratta della “teoria delle segnature”, sulla quale, G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 31 ss..

dica¹⁴ e magia¹⁵. Spesso, le sanzioni, contemplate dalle suddette costituzioni, miravano non solo a colpire l'imperizia dei medici, ma anche la pratica magica¹⁶. Nell'epoca in questione non esisteva ancora una ben delineata differenza tra filosofia e scienze¹⁷, pertanto la medicina e il medico¹⁸ erano ancora percepiti come "filosofia" e "filosofo", talvolta "magia" e "mago¹⁹", quando somministravano medicinali nelle malattie la cui eziologia era del tutto sconosciuta²⁰.

Si tenga in considerazione, poi, che gran parte dei medici proveniva dall'ordine clericale²¹, da studi filosofici e teologici²², indubbiamente viziati da numerosissime

14 Nel contesto storico in esame la magia non è tanto contrapposta alla scienza, di cui non era ancora ben sviluppato il concetto, quanto alla religione ed alla filosofia, secondo un binomio molto simile a quello "cultura-ignoranza". Se vogliamo comprendere quale fosse il concetto di magia sanzionato da tali costituzioni, cioè di scienza occulta, dannosa, negativa ed esecrabile, che contrappone le forze del "caos" primordiale a quelle del "cosmo" divino e naturale, dobbiamo guardare al diritto romano, dal quale, relativamente alla magia, provengono i principi giuridici che, assimilati e filtrati dal Cristianesimo, sono alla base della legislazione in esame (la magia in contrasto con la *religio* e lo *ius*, che altro non è che la manifestazione umana di un ordine superiore, divino). Lo stregone, il mago, è colui che attenta alla *religio* con la sua *superstitio*, compromettendo il sano e giusto rapporto che unisce gli uomini fra loro e con la divinità, piegando le leggi dell'universo al proprio perfido volere. Ora, dal momento che lo Stato è il garante dell'equilibrio e dell'ordine cosmico che sono alla base della visione cristiana della vita e dell'uomo, lo stesso Stato non può non sanzionare, gravemente, la pratica di arti magiche. *L'ars magica* è, dunque, sempre condannata, per i suoi intrinseci scopi malvagi. La dialettica "caos-cosmo" è, allora, estremamente funzionale per analizzare e comprendere i principi che sono dietro tale legislazione e capire la prospettiva con cui erano guardati, nell'epoca in esame, i vari fenomeni relativi alla sfera del magico. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 180, S. De Renzi, *o. c.*, pp. 301 ss.

15 La cui pratica, talvolta, era consigliata dagli stessi medici. Si veda sul punto, G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 180, S. De Renzi, *o. c.*, pp. 301 ss.

16 Non è un caso che sanzioni molto gravi fossero già contemplate dalla legislazione romana di epoca repubblicana ed imperiale che sanzionava con la morte, o l'interdizione perpetua, la preparazione e somministrazione di *pocula amatoria*, *venefica et abortiva*; si pensi alla *Lex Cornelia Sullae de sicariis et veneficiis* o alle *Leges duodecim tabularum* che punivano come delitto il *malum carmen occantare*, cioè la formulazione di rituali magici. Sul punto, V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza Romana*, Jovene, Napoli 1997, pp. 97 ss.

17 Così come all'interno della scienza medica tra medicina vera e propria e chirurgia. Sul punto si veda, S. De Renzi, *o. c.*, pp. 307 ss.

18 Non esisteva neppure, come dirò più avanti nel testo, una distinzione netta tra medico, chirurgo e "farmacista". A lungo, infatti, si continuò a designare tutti e tre come "medico" e con *taberna medica*, indifferentemente, la casa privata del medico, l'ambulatorio e la farmacia. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 83 ss.

19 Si pensi alla commistione, diffusa fin dall'antichità, tra astrologia e medicina. Talvolta, la causa del male era rapportata ai "cattivi influssi" astrali sulla salute e le malattie: si pensi alla patologia del "saturnismo" (dal pianeta Saturno), cioè della melanconia o depressione. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 89 ss.

20 L'interazione tra "medicina", propriamente detta, e "magia", "alchimia" o altre pratiche del genere, ebbe, a detta degli studiosi, una valenza enormemente positiva, proprio per il progresso della scienza. Tanti secoli di lavoro ed incessante ricerca dell'oro potabile, della pietra filosofale, della trasmutazione dei metalli e di altre superbe ed impossibili aspirazioni dell'essere umano, apportarono incredibili vantaggi e progressi alla medicina, biologia e chimica, nella più esatta conoscenza dei vari prodotti naturali, minerali, delle acque distillate ecc. S. De Renzi, *o. c.*, pp. 396 ss.

21 Anche gli ospedali, sanatori e lazzaretti, erano in larga parte ospitati in strutture religiose ed erano gestiti da ordini religiosi o da congregazioni religiose laicali, tanto da potersi affermare che il sistema ospedaliero dei secoli XII e XIII era sotto la dominazione ed il controllo della Chiesa. Sul punto, G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 204 ss.

22 È nota, poi, l'ostilità della Chiesa verso la pratica della dissezione dei cadaveri, sulla base del fatto che era ritenuta offensiva della sacralità del corpo del defunto, soprattutto se lesiva di organi, quali il cuore o il cervello, in cui si riteneva dimorasse lo spirito. Queste convinzioni e proibizioni non favorirono lo sviluppo delle conoscenze anatomiche e della chirurgia, la quale, a lungo, si basò sulla dissezione dei cadaveri degli animali più simili all'uomo, cioè maiali e scimmie, la zootomia. L'anatomia animale fu, dunque, per molto tempo, più conosciuta di quella dell'uomo. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 29 ss.

implicazioni di carattere poco scientifico, e che, generalmente, si preferiva che il medico non fosse un professionista, uno sconosciuto, estraneo all'ambiente familiare del malato, ma lo stesso *pater familias*, cui era demandata la cura di tutti i cespiti del suo patrimonio familiare, animati e non, una specie di medicina "domestica"²³. La medicina migliore continuò ad essere, a lungo, considerata quella semplice, popolare, fatta di rimedi naturali e tendente all'autocura, all'eclettismo, all'enciclopedismo, alla praticità, al buon senso e, spesso, all'approssimazione e all'imperizia²⁴.

Una medicina quasi di tipo sapienziale, dove la commistione tra aspetti propriamente scientifici ed aspetti etici, magici, antropologici e culturali era, dunque, notevole²⁵.

Esisteva, poi, una connessione molto stretta non solo fra "magia" e medicina vera e propria, ma anche con la religione. A lungo, infatti, le patologie psico-fisiche furono interpretate come segni divini, punizioni²⁶ o segni di sfavore della divinità nei confronti dell'uomo che poteva rimediare con la preghiera o il sacrificio riparatore, il cosiddetto *piaculum*, che placava la collera della divinità, invocandone il soccorso²⁷. La malattia aveva bisogno di essere ritualizzata per diventare oggetto di un'efficace terapia: la preghiera e il sacrificio, attivando l'intervento benefico delle energie sovrumane, diventavano virtù terapeutiche²⁸.

Le categorie del medico, del sacerdote e del mago²⁹ vissero, a lungo, in una sorta di osmosi, desumibile anche dai testi normativi in esame. Empirismo ed esorcismo, tecnica e magia spesso si fondevano, compenetrandosi. Il medico era ancora una figura professionale in via di definizione, in cerca di una sua identità. Il termine stesso "medico" soltanto nel XVI sec. cederà definitivamente il posto a quello di *physicus*, cioè di studioso ed esperto di filosofia naturale, oppure di *philosophus*.

23 S. De Renzi, *o. c.*, pp. 397 ss.

24 G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 92 ss.


25 Per molto tempo, si continuò a pensare che la malattia fosse esclusivamente ed essenzialmente il prodotto di una disordinata e sbagliata condotta di vita, non sobria, non moderata, dominata dall'istinto e dalla passione, quasi immorale, lontana dal precetto latino del giusto mezzo, *aurea mediocritas*, dal celebre aforisma *mens sana in corpore sano* e da un "cristiano" contenimento e disciplina degli istinti. La salute psico-fisica dipendeva, quindi, da un tenore di vita "morale", serio, tranquillo, sobrio e sereno, conforme a buone regole di condotta. A lungo, tra l'altro, si continuò a considerare la donna un essere totalmente diverso dall'uomo, sotto l'aspetto non solo socio-culturale, ma anche anatomico, come un essere inferiore dedito esclusivamente a poche e salutari attività biologiche: accoppiamento, procreazione e cura dei figli. Esistevano, dunque, medicine per individui ritenuti "antropologicamente" diversi: la medicina dei ricchi e quella dei poveri, degli uomini e delle donne, dei liberi o dei servi. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 95 ss.

26 Si pensi alla lebbra che già presso gli antichi Ebrei era, dalle Sacre Scritture, ritenuta simbolo della punizione divina e di impurità, tale da giustificare l'allontanamento dell'ammalato dalla comunità e la sua segregazione nei lebbrosari. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 37 ss..

27 Tipico di una società prevalentemente agreste che ignorava la maggior parte delle cause dei fenomeni naturali, riportando il tutto ad una dimensione divina, superiore e sovraumana.

28 A Roma, per esempio, è attestata, fin dall'Antichità, l'esistenza del culto della dea *Febris*. G. Cosmacini, *o. c.*, 89 ss.

29 Così come le due categorie di patologie fisiche e psichiche: quelle dovute a cause preternaturali, cioè ultraterrene, inaccessibili al senso comune e inspiegabili dalla ragione, e quelle dovute a cause conosciute, terrene ed esplicabili. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 30 ss.



Federico II di Svezia.

Se la *philosophia* era ritenuta la suprema espressione della *philanthropia*, dell'amore e dell'interesse per ciò che è umano, allora il medico era essenzialmente un filosofo³⁰.

La stessa arte medica, poi, oltre a non essere ben distinta dalla filosofia "naturale", non era neppure annoverata tra le discipline "nobili" del sapere – *artes liberales*³¹ – ma nelle cosiddette sette arti "meccaniche", ovvero la caccia, l'agricoltura, l'abbigliamento, la navigazione, il teatro e l'armamento³². La medicina medievale conservò a lungo il carattere di una medicina povera, semplice, circa gli elemen-

30 G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 183 ss.

31 Distinte in quelle del "trivio", retorica, grammatica e dialettica, e del "quadri-
vio", cioè matematica, geometria, astronomia e musica.

32 G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 176 ss.

ti costitutivi dei farmaci, che erano formati prevalentemente da erbe, diffusissime in un'epoca di "ruralizzazione" del territorio, come quella medievale. La grande diffusione delle erbe, infatti, postula una società essenzialmente contadina che si riconosceva nel *pagus*, nel distretto rurale, ed era, per l'appunto, pagana³³.

La disciplina giuridica in esame consente, seppure in maniera alquanto nebulosa, di individuare una sorta di confine repressivo tra la pratica magica e l'esercizio abusivo e scorretto della professione medica. Inoltre, apparirebbe timidamente dalla normativa, una diversa *ratio* sottostante la duplice disciplina: da una parte si mirava a combattere ed a reprimere la produzione, la vendita e l'acquisto di pozioni "magiche", non oggettivamente dannose o del tutto innocue, dall'altra a punire il cattivo esercizio della professione medica. Nel primo caso è ravvisabile la volontà di combattere l'esercizio di pratiche anticristiane ed immorali, contrarie alla religione ufficiale³⁴, dall'altro si cercava di salvaguardare un interesse ed un valore individuale e collettivo: la *publica salubritas*³⁵.

La legislazione federiciana (XIII sec.) sanzionò con la pena di morte ogni genere di produzione, vendita e commercializzazione di pozioni velenose o, comunque, nocive. Anche qui, come nelle *leges* normanne, emerge il triplice aspetto della disciplina: punire severamente l'imperizia medico-scientifica, produttrice di preparati farmacologici dannosi alla salute, sanzionare l'omicidio doloso, attuato con la somministrazione di veleni ed, infine, punire anche l'esercizio di pratiche magiche, oscure e malefiche, contrarie alla *religio* dominante e, quindi, reprimende, come emerge dal fatto che ad esser sanzionate fossero, spesso, le intenzioni malefiche e nocive (il *dohus*), prescindendo dalla reale dannosità delle condotte:

*"Mala et noxia medicamenta ad alienandos animos seu venena qui dederit, vendiderit vel habuerit, capitali sententia feriatur"*³⁶.

*"Poculum amatorium vel quemlibet cibum nocivum quisquis instruxerit, etiam si neminem leserit, impunis non erit"*³⁷.

33 *Ivi*, pp. 116 ss.

34 È indubbia, però, l'importanza che nel Cristianesimo, fin dalle origini, ebbero la pratica del curare e i connessi valori dell'assistenza, dell'ospitalità, della cura e dell'aiuto al malato. Luca, evangelista ed autore degli Atti degli Apostoli, era, secondo la tradizione riferita da san Paolo, un medico di Antiochia, e lo stesso Cristo doveva possedere una conoscenza minima di "medicina". Si pensi ai numerosi miracoli di Gesù, nel corso del suo ministero. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 81 ss.

35 Non è, comunque, il caso di parlare di un sistema di pubblica erogazione di prestazione sanitarie ai cittadini, cioè di un "welfare state" o "stato del benessere". La sanità era esclusivamente privata e retribuita, a seconda dei casi, da colui che usufruiva delle prestazioni del medico. Solo nell'antica Grecia si rinviene l'esistenza di uno *iatrikòn*, un pubblico tributo, con cui il tesoro pagava i medici che risiedevano stabilmente nella *pòlis*, in uno *iatreion* o bottega, offrendo ai meno abbienti, gratuitamente, le proprie prestazioni. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 81 ss.

36 Const. *De veneficiis*, in *Historia* cit., vol. IV: "Colui che abbia dato, venduto o posseduto nocivi medicinali o veleni che alterano le coscienze, sia punito con la morte".

37 Const. *De correctione poculum amatorium porrigentium*, in *Historia* cit., vol. IV: "Non sarà impunito colui che abbia pre-

"Eadem pena ferire debet emptorem³⁸".

"Quicumque toxicum aut malum venenum quod ad confectionem utile vel necessarium non sit, habuerit vel vendiderit, suspendatur³⁹".

"Amatoria pocula porrigentes vel cibos quoslibet noxios, illicita vel exorcismata astruentes, tali decernimus pena constringi ut si ii quibus talia sunt porrecta, vitam proinde vel sensyrum amittant, mortis periculo subiici volumus talia perpetrantes. Si vero qui predicta susceperint in nullo ledantur, tunc committentium voluntates inultas non volumus remanere, sed publicatis bonis ipsorum omnibus, carcerali per annum custodie ipsos decernimus mancipari.....ipsorum tamen presumptionem temerariam qua salutem nocere desiderant, etsi nocere non possint, relinquere nolimus impunitam⁴⁰".

La disciplina federiciana si preoccupò di stabilire norme sicure riguardo l'esercizio della professione medica, applicando gravi sanzioni, la confisca dei beni e il carcere, per coloro che non avevano conseguito il diploma regio rilasciato dal sovrano o da suoi incaricati, previo pubblico esame presso l'Università medica di Salerno⁴¹, sempre alla presenza di ufficiali della corona e davanti ad un collegio di *magistri* della predetta Università⁴².

Poiché Salerno e Napoli⁴³ erano entrambe Università "statali", emerge il tentativo di Federico di "statizzare" l'insegnamento medico, affermando il monopolio del pubblico potere nella formazione dei medici e dei "farmacisti" all'interno del Regno. Inoltre, emerge timidamente da tale disciplina una distinzione fra la "qualifica professionale" del medico e quella del "farmacista"⁴⁴, abilitato alla preparazione e

parato una pozione afrodisiaca o qualunque bevanda nociva, anche se non abbia leso nessuno".

38 Const. *De pena emptoris*, in *Historia* cit., vol. IV: "La stessa pena deve colpire il compratore".

39 Const. *De vendendis venenum*, in *Historia* cit., vol. IV: "Chiunque possieda o venda una bevanda tossica o un veleno che non sia in qualche modo necessario, sia appeso alla forca".

40 Const. *De poculis amatoriis*, in *Historia* cit., vol. IV: "Coloro che somministrano pozioni o cibi altrimenti dannosi, illeciti, o vi aggiungono incantesimi, stabiliamo che soggiacciano alla pena di morte, se quelli a cui sono state offerte tali pozioni perdono la vita o la ragione. Se, invece, quelli che abbiano assunto i predetti farmaci non vengano lesi affatto, non vogliamo che gli atti commessi restino impuniti, ma stabiliamo che, confiscati tutti i beni dei responsabili, costoro vadano in carcere per la durata di un anno... non vogliamo, poi, che resti impunita la temeraria volontà di coloro che vogliono nuocere all'altrui salute, anche se non vi abbiano potuto".

41 Si ritiene già in decadenza, rispetto agli "studia" di Bologna e Padova. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 178 ss.

42 Tuttavia, non vi è alcuna prova documentaria di lauree mediche rilasciate a Salerno prima del XIII sec. G. Cosmacini, *o. c.*, pp. 175 ss.

43 Università fondata nel 1224.

44 Con tutti i limiti da me espressi più sopra.

al commercio di preparati medicamentosi. Anche per tale attività era richiesta una licenza regia, previo pubblico esame, presso la facoltà medica di Salerno, ed un apposito giuramento⁴⁵:

“Quisquis amodo sederi voluerit, officialibus nostris et iudicibus se presentet, eorum discutiendus iudicio, quod si sua temeritate presumpserit, carceri costringatur, bonis suis omnibus publicatis. Hoc enim prospectum est ne in regno nostro subiecti periclitentur ex imperitia medicorum⁴⁶”.

“Utilitati prospicimus cum communi saluti fidelium providemus. Attendentes igitur grave dispendium et irrecoverabile damnum quod posset contingere ex imperitia medicorum, iubemus in posterum nullum medici titulum pretendente audere praticare aliter vel mederi, nisi salerni primitus in conventu publico magistrorum iudicio comprobatus, cum testimonialibus litteris de fide et sufficiente scientia tam magistrorum quam ordinatorum nostrorum, ad presentiam nostram vel, nobis a regno absentibus, ad illius presentiam qui vice nostra in regno remanserit, ordinatus accedat et a nobis vel ab eo medendi licentiam consequatur; pena publicationis bonorum et annalis carceris imminente iis qui contra hoc nostre serenitatis edictum in posterum ausi fuerint praticare⁴⁷”.

“In terra qualibet regni nostri nostre iurisdictioni subiecta duos viros circumspectos et fide dignos volumus ordinari et corporali per eos prestito sacramento teneri, quorum nomina ad curuam nostram mittentur; sub quorum testificatione electuaria et syrapi ac alie medicine legaliter fiant et sic facite vendantur. Salerni maxime per magistris in phsyca hec volumus approbari. Presenti etiam lege statuimus ut nullus in medicina vel chirurgia nisi apud Salernum vel Neapolim legat in regno, nec magistri nomen assumat, nisi diligenter examinatus in presentia

45 Ciò faceva di Salerno, a tutti gli effetti, uno *Studium Generale*, come si definivano le Università, non per la multifunzionalità e polivalenza delle discipline ivi insegnate (a Salerno, solo medicina), ma perché esse rilasciavano un titolo di studio “generale”, cioè valido ovunque, in virtù del riconoscimento di un'autorità universale, quale il papa o, come nel caso salernitano, l'imperatore. G. Cosmacini, o. c., pp. 170 ss.

46 Const. *De probabili experientia medicorum*, in *Historia* cit., vol. IV: “Chiunque, d'ora in avanti, voglia essere medico, si presenti davanti ai nostri ufficiali, sottoponendosi al loro esame, poiché se con temerarietà violi ciò che è stato disposto, sia condannato al carcere e confiscato ogni suo bene. Infatti, ciò è stato stabilito affinché i nostri sudditi non corrano pericolo a causa dell'imperizia dei medici”.

47 Const. *Ut nullus audeat praticare, nisi in conventu publice magistrorum Salerni sit comprobatus*, in *Historia* cit., vol. IV: “Abbiamo provveduto all'interesse dei singoli, quando ci siamo interessati della salute comune dei fedeli. Prevedendo, pertanto, il grave dispendio e l'irrecuperabile danno che possano derivare dall'imperizia dei medici, decretiamo che, in futuro, nessuno osi pretendere di avere la laurea in medicina, se prima non si sia sottoposto all'esame dei maestri di Salerno, in pubblico giudizio, munito delle lettere testimoniali che attestino la sua perizia medica, sia dei suddetti maestri sia dei nostri incaricati, e consegua la licenza ad esercitare la professione alla nostra presenza o a quella dei nostri incaricati, quando siamo assenti dal Regno; colui che, in futuro, agisca contro le nostre disposizioni subisca la confisca dei beni ed un anno di carcere”.

nostrorum officialium et magistrorum artis eiusdem. Conficientes etiam medicinas sacramento corporaliter prestito volumus obligari ut ispas fideliter iuxta artes et hominum qualitates in presentia iuratorum conficiant. Quod si contra fecerint, publicatione bonorum suorum mobilium sententialiter condemnentur⁴⁸”.

Federico si preoccupò anche di disciplinare il curriculum studiorum del medico e del farmacista, ponendo dei limiti alla discrezionalità degli “organismi universitari” del tempo compresi nei confini del Regno. Prescrisse, infatti, che la preparazione del medico avvenisse attraverso lo studio dei testi di due importanti medici dell’antichità greca e romana, Ippocrate (IV sec. a. C.) e Galeno (II sec. d. C.), e che il percorso di studi si articolasse in otto lunghi anni⁴⁹. I primi tre erano dedicati allo studio della logica, propedeutica per l’approfondimento dell’analisi e dell’esame dei processi e delle norme che presiedono all’umana conoscenza, al pensiero, al linguaggio e al ragionamento, mentre gli altri cinque erano dedicati allo studio medico e chirurgico vero e proprio, sia teorico che pratico.

Emerge, dunque, dalla disciplina federiciana, una distinzione specifica tra la figura professionale del medico e quella del “farmacista”, ma emerge anche la figura del medico chirurgo, unico abilitato ad effettuare incisioni per scopi terapeutici.

Federico prescrisse per quest’ultima categoria di medici, oltre il possesso dell’ordinaria laurea in medicina, anche un apposito certificato di specializzazione nella branca chirurgica, rilasciato dai *magistri* dell’Università di Salerno, attestante il compimento di specifici studi in quel ramo della medicina, per almeno un anno. Conseguita la laurea, era necessario, prima di intraprendere la professione vera e propria, effettuare un anno di apprendistato presso un medico valente ed affermato.

L’esercizio della professione medica e farmaceutica era regolato da una severa disciplina: erano interdette, ad esempio, le società di affari fra medici e “farmacisti”, i quali non potevano esercitare in forma “societaria” la loro professione, non potevano aprire o possedere ospedali, né case di cura private. Questa norma era dettata per salvaguardare la natura della professione medica, ma anche per evitare pericolose ed influenti “lobbies” in un settore di importantissima e delicatissima rilevanza, preposto alla tutela di interessi difficilmente “monetizzabili”. Un caso

48 Const. *De fidelium numero super electuariis et syripis statuendo*, in *Historia* cit., vol. IV: “Vogliamo che, in qualunque regione della nostra giurisdizione, siano nominati due uomini stimabili e degni di fiducia, nelle loro mani sia prestato giuramento e i cui nomi siano inviati alla nostra curia, sotto la cui certificazione siano preparati e legalmente messi in vendita i preparati medicamentosi, gli sciroppi e le altre pozioni mediche. Vogliamo che ciò sia attestato dai dottori della scuola di Salerno. Stabiliamo pertanto, con il presente editto, che nessuno eserciti nel Regno la medicina, la chirurgia o assuma la qualifica di dottore, se non sia stato prima, a Salerno o Napoli, diligentemente esaminato, alla presenza dei nostri ufficiali e dei maestri di tale arte. Vogliamo anche che prestino giuramento coloro che preparano i farmaci e che preparino gli stessi, secondo arte ed umana perizia, alla presenza di testimoni giurati. Se facciamo il contrario siano condannati alla confisca di tutti i beni mobili”.

49 Sul punto, si veda l’importante contributo di O. Zecchino, *Medicina e sanità nelle costituzioni di Federico II di Svevia*, Selino, Avellino 2002, pp. 99 ss.

specifico, dunque, di disciplina a protezione del "cliente-consumatore", contro parte debole di specifici rapporti contrattuali. L'apertura di "farmacie", laboratori di produzione e vendita di medicinali, era subordinata al rilascio di una specifica concessione pubblica e la preparazione dei farmaci avveniva sulla base di apposite ricette, scritte da medici. Sembra quasi di scorgere, in tale disciplina, un rapporto di subordinazione, tra medico e "farmacista", a vantaggio del primo, titolare di poteri di indirizzo, sorveglianza, controllo e, come dirò più avanti, di denuncia di gravi inadempienze.

Anche il tema delle tariffe professionali fu adeguatamente disciplinato. Federico prescrisse che il medico non percepisse più di tre tari d'oro giornalieri dal proprio paziente, oppure quattro, se le visite non avvenivano in città, ma al di fuori e lontano dalle stesse, con spese (trasporto, vitto, alloggio) a carico del medico. Nel caso in cui il medico visitava l'ammalato in città, o nel castello, non poteva percepire più di mezzo tari d'oro al giorno. Il "farmacista" non poteva percepire più di tre tari d'oro per ciascun preparato e pozione medica, oppure sei, se si trattava di preparati non "ordinari", che si deterioravano, trascorso un anno dalla loro produzione.

Le regie costituzioni si occuparono anche dei doveri professionali del medico, prescrivendo l'obbligo di prestare assistenza, in maniera gratuita, ai poveri e agli indigenti e di denunciare alle pubbliche autorità gli abusi e gli illeciti di cui, in spregio ai propri doveri professionali, si fosse reso responsabile un "farmacista". I medici avevano, inoltre, l'obbligo di visitare di giorno, per non più di due volte, i propri pazienti e, se richiesto, anche di notte, per non più di una volta:

"Quia numquam sciri potest scientia medicine nisi de sciaentia loycali presciantur. Statuimus quod nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studeat ad minus triennio in scientia loycali: post triennium si voluerit ad studium medicine procedat. Ita quod cyrurgia que est pars medicinew infra predictum tempus addiscat post quod et non ante concedatur sibi licentia practicandi examinatione iuxta curie formam prehabita et nihilominus recepto pro eo de predicto tempore studii testimonio magistrali. Iste medicus iurabit servare secundum formam curie actenus observatam eo adiecto quod si pervenerit ad noticiam suam quod aliquis confectionarius minus bene conficiat curie nestre denunciabit et quod pauperibus consilium gratis dabit. Iste medicus visitabit egrotos suos ad minus bis in die ad requisitionem infirmi semel nocte a quo non recipiet per diem si pro eo non egredietur civitatem vel castrum ultra dimidium tarenum auri: ab infirmo autem quem extra civitatem visitat non recipiet per diem ultra tres tarenos cum expensis infirmi vel ultra quatuor tarenos cum expensis suis: non contrahat societatem cum confectionariis nec recipiat aliquem sub cura sua ad expensas suas pro certa precii quantitate nec ipse etiam habebit propriam stationem; confectionarii vero facient confectionem expen-

sis suis cum testimonio medicorum iuxta formam constitutionis nec admittentur ad hoc ut teneant confectiones nisi prestito iuramento quod omnes confectiones suas secundum predictam formam facient sine fraude. Lucrabitur autem stationarius de confectionibus suis secundum iustum modum de confectionibus et simplicibus medicinis que non consueverunt teneri in apotecis ultra annum a tempore emptionis pro qualibet uncia poterit et licebit tres tarenos lucrari. De aliis vero que ex natura medicaminum vel ex alia causa ultra annum in apoteca tenentur pro qualibet uncia licebit lucrari tres tarenos. Nec stationes huiusmodi erunt ubique sed in certis civitatibus per regnum inferius describetur. Nec tamen post completum quinquennium praticabit nisi per annum integrum cum consilio experti medici praticetur. Magistri vero infra istud quinquennium libros autenticos tam Ypocraticos quam Galieni in scolis doceant tam in theorica quam in practica medicine. Salubri etiam constitutione sancimus ut nullus cyrurgicus ad practicam admittatur nisi testimoniales litteras offerat magistrorum in medicinali facultate legentium quod per annum saltem in ea parte medicine studuerit que cyrurgie instruit facultatem et presertim anothomiam humanorum corporum in scolis didicerit et sit in ea parte medicine perfectus sine qua incisiones salubriter fieri poterunt nec facte curari⁵⁰”.

50 Const. *De medicis*, in O. Zecchino, *Medicina e sanità* cit., pp. 99 ss.: “Poiché non si può apprendere la scienza medica se non si ha una preparazione preliminare di logica, stabiliamo che nessuno possa studiare la scienza medica se prima non avrà studiato la logica, almeno per un triennio. Dopo il triennio, se vorrà, potrà procedere nello studio della medicina, nella quale dovrà studiare per un quinquennio. Durante tale periodo apprenda anche la chirurgia che è parte della medicina. Dopo questi studi, non prima, gli sia data licenza di esercitare, dopo che avrà sostenuto un esame, secondo quanto stabilito dalla curia, e dopo che, a suo favore, sarà stata acquisita la testimonianza di un maestro circa la durata dei suoi studi. Questo medico giurerà secondo la procedura della curia finora osservata, aggiungendo che, se perverrà a sua conoscenza che un farmacista non svolge bene il suo compito, lo denuncerà alla curia. Questo medico darà consigli gratuiti ai poveri, visiterà i suoi ammalati almeno due volte al giorno e, su richiesta dell'infermo, una volta per notte, e non riceverà da lui più di mezzo tari d'oro al giorno se non dovrà uscire dalla città o dal castello. Invece, dall'infermo che visiterà fuori città non riceverà più di tre tari al giorno, se le spese sono a carico dell'infermo, o più di quattro se le spese sono a suo carico. Non farà società con i farmacisti, né prenderà in cura nessuno a sue spese, a prezzo fisso, né avrà una propria casa di cura. I farmacisti confezionino i loro prodotti a proprie spese, con la testimonianza dei medici, secondo il disposto della nostra costituzione, e non sia loro consentito di avere laboratori se non dopo aver giurato di preparare tutti i loro prodotti, senza frode, secondo la disposizione predetta. Il farmacista guadagni, per i suoi preparati, secondo queste modalità: tre tari l'oncia per i preparati e le medicine semplici che di solito non si conservano nelle farmacie per oltre un anno dal momento della confezione. Per gli altri preparati, che per la natura dei medicamenti o per altri motivi si conservano in farmacia oltre un anno, sia lecito guadagnare sei tari l'oncia. Gli esercizi di questo genere non si troveranno ovunque, ma solo in determinate città del Regno, come si specificherà più avanti. Dopo la fine del quinquennio non eserciterà, se non dopo aver fatto pratica per un anno intero, sotto la guida di un medico esperto. In questo quinquennio i maestri insegnino nelle scuole sia la teoria, sia la pratica della medicina, sui libri autentici tanto di Ippocrate, quanto di Galeno. Con salutare costituzione stabiliamo che nessun chirurgo sia ammesso all'esercizio se non presenti lettere di maestri che tengono lezione alla facoltà di medicina attestanti che egli, almeno per un anno, ha studiato quel ramo della medicina che conferisce la preparazione chirurgica e, soprattutto, che ha imparato nelle scuole l'anatomia dei corpi umani e sia perfettamente istruito in tale branca della medicina, senza la cui conoscenza non possono essere eseguite incisioni benefiche, né essere curate una volta praticate”.